



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*ottobre 2019*

**Oggetto:** iscrizione registro dei praticanti - praticantato equivalente quale socio di azienda tecnica - esclusione.

Rispondiamo in merito alla possibilità di far valer la qualità di socio di una società di capitali, come forma di praticantato equivalente, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti. Al fine di considerare valido un periodo di praticantato, è necessario accertare la sussistenza di alcune condizioni, in mancanza delle quali è esclusa la possibilità di essere iscritti nel registro dei praticanti.

A tal proposito, si ricorda che il praticantato è l'istituto attraverso il quale il praticante/lavoratore acquisisce l'esperienza, la conoscenza e la competenza allo svolgimento delle attività inerenti la specializzazione conseguita con il diploma, sotto la guida, il supporto e la vigilanza di un altro soggetto, denominato "tutor".

Nel caso specifico, l'istante è socio di una società di capitali. Dalla visura camerale, emerge che la persona giuridica, costituita nella forma di società a responsabilità limitata, è composta da due soci, tra cui l'istante, che ricopre la carica di vicepresidente. Per valutare un periodo di pratica professionale, quindi, maturato in costanza di un rapporto lavorativo (e non societario) è necessario riscontrare il requisito della "subordinazione", di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) L.17/90.

Infatti, non a caso l'attività tecnica subordinata è documentata dalle annotazioni sul libretto di lavoro, relativamente al periodo lavorativo e alle mansioni relative al diploma al medesimo affidate, che realizza il principio per cui l'attività tecnica deve essere svolta "alle dipendenze" di un altro soggetto con specifici poteri di vigilanza ed indirizzo. Inoltre, lo svolgimento delle mansioni inerenti la specializzazione, possono emergere anche attraverso la valutazione del livello di qualifica funzionale ricoperta dal candidato, previo esame delle buste paga, che rappresentano altro mezzo di prova idoneo a verificare le condizioni di ammissione agli esami di Stato. Nel rapporto societario, invece, non si ravvisa nessuno degli elementi validi a poter riconoscere le condizioni di esercizio del praticantato.

Peraltro, ai fini dell'ammissibilità di una forma qualsiasi di praticantato professionale valido, è necessario la elezione di un "tutor", che, ovviamente, non coinciderà mai con quella del "praticante". Contrariamente, si verificherebbe la violazione del principio di garanzia delle attività di formazione, vigilanza e controllo dell'attività di praticantato.

Pertanto, se il richiedente è socio di una società di capitali, non è possibile riconoscere alcun tipo di rapporto di lavoro valido, assimilabile alla pratica professionale, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'accesso alla professione di perito industriale, di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 17/1990.